CAMERA DEI DEPUTATI N. 3013

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOIOLI VIGANÒ, GIOVANARDI, FUSCAGNI, VIETTI, GUBERT, LUCCHESE, FUMAGALLI CARULLI

—

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

Presentata il 2 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ultima frangia di precariato presente nella scuola italiana è costituita dai docenti di religione cattolica. Oltre ventimila docenti, di cui la maggior parte laici (2 su tre – 66,4 per cento), non hanno la certezza di un rapporto di lavoro stabile con la pubblica amministrazione.

Tale condizione di precariato è permanente, con tutti gli inconvenienti del caso, fino a quando non sarà definito uno specifico stato giuridico dei docenti di religione cattolica.

La Repubblica italiana ha legittimato la presenza dell'insegnamento della religione cattolica nel quadro delle finalità della scuola (articolo 9, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1994, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121), e nella successiva intesa tra il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della pubblica istruzione (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), è stato sancito che « gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organici scolastici con gli stessi diritti e doveri » (punto 2.7 della citata intesa), e che lo Stato avrebbe dato « una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione ».

Essendo trascorsi ormai dieci anni da questi accordi è opportuno ed urgente dare una sistemazione definitiva dei docenti di religione cattolica.

Tale sistemazione si inquadra dentro un processo di più ampia razionalizzazione del *reclutamento del personale della* scuola.

La presente proposta di legge è ispirata ai seguenti criteri:

a) rispetto dello spirito della revisione degli accordi concordatari e delle successive intese;

b) razionalizzazione del reclutamento dei docenti di religione cattolica secondo la normativa vigente per gli altri insegnanti;

c) salvaguardia dei diritti degli insegnanti di religione in servizio da oltre quattro anni.

L'articolo 1 prevede la costituzione della classe di concorso ed i ruoli provinciali di religione cattolica.

L'articolo 2 stabilisce che l'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica avverrà per concorso ordinario per esami e titoli e per concorso per titoli e servizi.

Gli altri progetti di legge in materia prevedono il reclutamento dei docenti di religione attraverso concorso per titoli e servizi, alimentando così una sorta di privilegio rispetto agli altri insegnanti.

La presente proposta di legge, invece, equipara il reclutamento dei docenti di religione a quello degli altri insegnanti.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono i criteri per la partecipazione ai due tipi di concorso.

L'articolo 5 definisce l'inquadramento dei docenti e le cattedre di religione cattolica.

Ai motivi di decadenza dall'impiego previsti dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si aggiunge la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha rilasciata.

L'articolo 6 si occupa dei trasferimenti, delle assegnazioni provvisorie e delle riammissioni in servizio.

L'articolo 7 prevede l'orario per la definizione della cattedra di religione nei vari gradi scolastici, pur lasciando la possibilità di revisione di tale orario in sede di rinnovo contrattuale.

L'articolo 8 fissa i criteri per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

L'articolo 9 sana la situazione giuridica degli insegnanti di religione in servizio da quattro anni e in possesso dei titoli di qualificazione professionale. Certamente a nessuno sfugge come tali insegnanti abbiano raggiunto una innegabile professionalità.

L'articolo 10 stabilisce la possibilità di istituire gli ispettori ministeriali per promuovere e garantire la professionalità degli insegnanti di religione.

L'inserimento in ruolo dei docenti di religione previsto dall'articolo 9 comporterà un minimo onere di spesa a carico dello Stato, in quanto la media nazionale di ore assegnate ai docenti di religione risulta di 13,5 per insegnante. La razionalizzazione dell'orario porterà a 15 ore per insegnante ed eliminerà l'attuale indiscriminata frammentazione oraria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (CEI) per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, riguardo alla necessità di definire lo stato giuridico dei docenti di religione e tenendo conto che l'insegnamento della religione cattolica è impartito nel quadro delle finalità della scuola e che i docenti di religione hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, istituisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la classe di concorso e i ruoli provinciali di religione cattolica rispettivamente per la scuola materna ed elementare, media e secondaria superiore.

ART. 2.

1. I docenti di religione cattolica sono immessi in ruolo mediante concorso ordinario per esami e titoli e concorso per titoli e servizi.

2. I programmi di esame del concorso per esami e titoli sono definiti dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la CEI.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e la CEI, emana la tabella di valutazione dei titoli e servizi dei concorsi di cui al comma 1.

4. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi con frequenza triennale, anche quando non vi sia disponibilità di posti.

5. Le commissioni del concorso per esami e titoli sono istituite dal provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano o con gli ordinari diocesani della provincia. Successivamente il Ministro

della pubblica istruzione, d'intesa con la CEI, indica le modalità di composizione delle suddette commissioni.

6. Non si applica alcun limite di età soltanto per la partecipazione al concorso per titoli e servizi.

Art. 3.

1. Possono partecipare al concorso per esami e titoli per la classe di concorso di religione cattolica i candidati che siano in possesso:

a) di idoneità riconosciuta, come prevista dal punto 2.5 dell'intesa tra l'autorità scolastica e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, da un ordinario diocesano della provincia;

b) di uno dei titoli di qualificazione professionale, previsti ai punti 4.3 e 4.4 dell'intesa di cui alla lettera *a)*.

Art. 4.

1. Possono partecipare al concorso per titoli e servizi per la classe di concorso di religione cattolica i candidati che:

a) siano in possesso di idoneità riconosciuta, come prevista dal punto 2.5 dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*;

b) siano in possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale, previsti ai punti 4.3 e 4.4 dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*;

c) abbiano superato un concorso per esami e titoli relativo alla classe di concorso di religione cattolica;

d) abbiano prestato servizio effettivo di insegnamento della religione cattolica negli istituti e nelle scuole statali di ogni ordine e grado per trecentosessanta giorni, anche non continuativi; si considerano cumulabili i servizi di insegnamento della religione cattolica

prestati nella scuola materna ed elementare, media e secondaria superiore.

ART. 5.

1. I provveditori agli studi determinano i posti di insegnamento della religione cattolica in relazione ai posti disponibili e vacanti accertati per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali i concorsi sono espletati. I posti di insegnamento di religione cattolica sono determinati per cattedre in organico sul numero delle classi funzionanti in ogni scuola.

2. I docenti di religione cattolica vengono nominati in ruolo, ai sensi del punto 5, lettera *a)*, del protocollo addizionale all'Accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, dal provveditore agli studi d'intesa con l'ordinario diocesano che ha rilasciato l'idoneità, per cattedre in organico di cui al comma 1.

3. Ai docenti di religione cattolica, nominati ai sensi del comma 2, si applicano tutte le disposizioni sullo stato giuridico previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Ai casi di decadenza dall'impiego richiamati dall'articolo 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, si aggiunge la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha rilasciata.

ART. 6.

1. In ambito provinciale i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e le riammissioni in servizio hanno luogo previa intesa con l'ordinario diocesano della provincia che ha rilasciato l'idoneità.

2. I trasferimenti dalla provincia di titolarità ad altra provincia hanno luogo previo rilascio dell'idoneità da parte di un ordinario diocesano della provincia per cui si richiede il trasferimento.

ART. 7.

1. L'orario di cattedra nelle scuole medie e nelle scuole secondarie superiori è di 15 ore più tre a disposizione. Le classi il cui numero non sia sufficiente alla costituzione di cattedra sono considerate posto-orario, valido anche ai fini del completamento di cattedra presso altro istituto.

2. Nelle scuole materne ed elementari, ove non si provveda all'insegnamento della religione con insegnanti di classe, vengono stabiliti posti-orario con trattamento di cattedra per ogni dieci classi disponibili nella scuola elementare e per ogni quattordici sezioni nella scuola materna.

3. In ogni caso l'orario potrà essere rivisto in sede di rinnovo contrattuale, come per ogni altro insegnamento.

ART. 8.

1. Per i posti vacanti di religione cattolica, che si rendano disponibili entro il 31 dicembre, si provvede mediante supplenza annuale da parte del provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

2. Le supplenze temporanee di religione cattolica vengono conferite dai capi d'istituto d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

3. Gli insegnanti di religione cattolica vincitori di un concorso ordinario per esami e titoli di religione cattolica hanno la precedenza nelle supplenze annuali e temporanee.

ART. 9.

1. In sede di prima applicazione i docenti di religione cattolica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano maturato quattro anni di servizio e che siano in possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dall'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, sono immessi in ruolo ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 della presente legge.

2. Al fine di snellire il procedimento di immissione in ruolo dei docenti di religione di cui al comma 1, i provveditori agli studi formano una graduatoria per titoli e servizi.

3. Il docente di religione cattolica, con almeno quindici anni di servizio di ruolo, a cui sia stata revocata l'idoneità è assegnato ad altri compiti, qualora ne abbia i requisiti.

ART. 10.

1. Per assicurare una corretta applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione di intesa con la CEI provvede a nominare ispettori ministeriali. L'intervento di tali ispettori può essere richiesto sia dall'autorità scolastica sia da quella ecclesiastica.

2. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 5 giugno 1930, n. 824, nonché le altre disposizioni relative ai docenti di religione cattolica in contrasto con la presente legge.

3. Lo stato giuridico dei docenti di religione cattolica di cui alla presente legge si applica anche nelle regioni a statuto speciale ove esso non risulti in contrasto con i diritti acquisiti in base alle leggi di autonomia amministrativa.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3013
Lire 500